

Iniziativa per la sostenibilità

No a una Svizzera da 10 milioni!



Iniziativa popolare federale «No a una Svizzera da 10 milioni!» (Iniziativa per la sostenibilità)»

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 73a Sviluppo sostenibile della popolazione

1 Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell'incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.

2 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l'ambiente e nell'interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell'efficienza delle infrastrutture, dell'assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.

3 La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.

Art. 197 n. 15²

15. Disposizione transitoria dell'art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione)

1 Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all'articolo 73a capoverso 1 il Consiglio federale e l'Assemblea federale, nell'ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell'asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all'Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoria-

mente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all'articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d'eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.

2 Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all'articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale e l'Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all'articolo 73a capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d'eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.

3 Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

¹ RS 101 – ² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare. – ³ RS 0.142.112.681

«No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)»

Comitato d'iniziativa

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:

Co-presidenza

Aeschi Thomas, Mühlebachstrasse 5b, 6340 Baar; **Chiesa Marco**, Via delle Vigne 3, 6977 Ruvigliana; **Egger Mike**, Oberfahrstrasse 8, 9434 Au; **Matter Thomas**, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen; **Strupler Manuel**, Unt. Weinbergstrasse 14, 8570 Weinfelden.

Membri

Amaudruz Céline, Ch. Marclay 10a, 1253 Vandoeuvres; **Bircher Martina**, Brodheiterstrasse 11a, 4663 Aarburg; **Buffat Michael**, Ch. Riaz 3, 1418 Vuarrens; **Föhn Peter**, Hauptstrasse 7, 6436 Muotathal; **Gartenmann Stephanie**, Kupfergasse 15, 3800 Matten; **Graber Michael**, Sonnenstrasse 9, 3900 Brig; **Grüter Franz**, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich; **Guggisberg Lars**, Hofweg 7, 3038 Kirchlindach; **Haab Martin**, Schürmatt 2, 8932 Mettmenstetten; **Ledergerber Domenik**, Schlattstrasse 67, 8704 Herrliberg; **Lütolf Samuel**, Riedappel 8, 6403 Küssnacht; **Maurer Ueli**, Rebacker 12, 8342 Wernetshausen; **Minder Thomas**, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen; **Page Pierre-André**, Ch. Grange-des-Bois 5, 1553 Châtonnaye; **Quadri Lorenzo**, Via San Gottardo 20A, 6900 Lugano; **Rutz Gregor**, Postfach 470, 8702 Zollikon; **Salzmann Werner**, Breite 7, 3317 Mülchi; **Sollberger Sandra**, Leisenbergstrasse 4, 4410 Liestal; **Spahr Adrian**, Rollweg 28, 2543 Lengnau; **Trachsel David**, Schürmatt 1, 4303 Kaiseraugst.

Firmare qui

Compilare tutti i campi (*!)

Possano sottoscrivere questa lista solo cittadini aventi diritto di voto a livello federale nel comune politico indicato. Le cittadine e i cittadini che sostengono l'iniziativa devono sottoscriverla di proprio pugno.

Cantone*	NPA*	Comune politico*	Nr.	Cognome, Nome* (Stampatello) leggibile e di proprio pugno	Data di nascita* Giorno, Mese, Anno	Indirizzo* Via e N°	Firma autografa*	Controllo Lasciare in bianco
			1					
			2					
			3					

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Firmate subito e rinviare il formulario interamente o parzialmente riempito entro il 6.12.2024 a: Iniziativa per la sostenibilità, Lagerstr. 14, 8600 Dübendorf.

Ulteriori informazioni o ordinazione, risp. scarico di formulari: iniziativasostenibilita.ch

Termine per la raccolta delle firme: 4.1.2025

Publicato nel Foglio federale del: 4 luglio 2023

La certificazione del diritto di voto da parte dei comuni verrà richiesta dal Comitato d'iniziativa.

Il sottoscritto ufficiale amministrativo attesta che i/le summenzionati/e _____ (numero) firmatari/e dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i loro diritti politici presso il comune indicato.

Timbro ufficiale

Luogo:

Il funzionario amministrativo incaricato della certificazione:

Data:

Funzione
ufficiale:

Firma
autografa:

